

ORDINANZA

n° **212 / 2017**

del 17 novembre 2017

SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dato atto** che in attesa dell'attuazione di un piano generale del traffico e della mobilità urbana si è proceduto nella regolamentazione della circolazione stradale all'interno del centro urbano adottando dei provvedimenti volti a garantire la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni e che tutelano ed agevolano la mobilità anche dei soggetti deboli e delle persone diversamente abili;
- Preso atto** delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n. 173 del 14 novembre 2017 avente per oggetto "regolamentazione della circolazione stradale. Istituzione senso unico di circolazione lungo la via Bonomi";
- Ritenuto necessario** doveroso provvedere in merito disciplinando la circolazione stradale diversamente dallo stato attuale disponendo che lungo la via Bonomi nei giorni dal lunedì al sabato negli orari 8:00 - 8:45 e 13:00 - 13:45 il transito dei veicoli sia consentito con senso unico di circolazione con direzione di marcia dalla via Giardini alla via Mazzini, sul lato adiacente l'edificio scolastico sia consentita la sosta regolata con disco orario per 15 minuti e che la velocità massima consentita lungo la via Bonomi sia di 20 Km/h
- Acquisito** il parere favorevole del Sindaco;
- Visto** l'art. 7 del D.L. 30.04.1992 n° 285;
- Visto** il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- Vista** la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e si chiarisce che, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all'interno del centro abitato che non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;
- Richiamata** la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n.4863/Area II – REL del 20/01/2006 indicante il potere di ordinanze in materia di circolazione stradale
- Visto** l'art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
- Visto** il decreto n° 25 del 31 maggio 2017 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo Cadeddu responsabile della posizione organizzativa del Settore Polizia Locale

ORDINA

Dal giorno **20 novembre 2017**

- 1) la revoca del punto a) dell'ordinanza n.121/2007
- 2) lungo la via Bonomi:
 - a) la velocità massima consentita è di 20 Km/h,
 - b) lungo il lato adiacente i numeri civici pari è vietata la sosta a tutti i tipi di veicoli;
 - c) nel periodo dal 10 settembre al 15 giugno nei giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 8:45 e dalle 13:00 alle 13:45 la circolazione veicolare è così regolata:
 - il transito dei veicoli è consentito con senso unico di circolazione con direzione di marcia dalla via Giardini alla via Mazzini;
 - nel tratto compreso tra l'accesso carraio alla palestra dell'istituto L. Da Vinci e la cabina ENEL è consentita la sosta regolata con disco orario per 15 minuti.

Il personale individuato dal Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio del Comune di Guspini provvederà alla rimozione della segnaletica stradale in contrasto

con le disposizioni impartite nel presente atto e all'installazione della segnaletica prevista dal codice della strada con posizionamento all'intersezione con la via Giardini del cartello indicante il senso unico di circolazione Fig. Il 242 art.133 corredato della indicazione temporale e del cartello indicante limite di velocità max 20Km/h Fig. Il 50 art.116; al posizionamento all'intersezione con la via Mazzini del cartello indicante limite di velocità max 20Km/h Fig. Il 50 art.116 e divieto di accesso Fig. Il 47 art. 116 corredato della indicazione temporale; del posizionamento su lato adiacente l'edificio scolastico il cartello indicante la sosta regolata a tempo 15 minuti Fig. Il 76 art. 120 con pannello aggiuntivo Mod. Il 3 art. 120

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

AVVERTE

- 1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei segnali stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, installati, gestiti e mantenuti a cura dell'impresa;
- 2) è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
- 3) i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge;
- 4) che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;
- 5) che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- 6) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Danilo Cadeddu;
- 7) Copia della presente Ordinanza - verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it e trasmessa a:
Prefettura Cagliari
Procura della Repubblica Cagliari
Stazione Carabinieri Guspini
Servizio Manutenzioni Patrimonio del Comune di Guspini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Com.te Danilo Cadeddu

